

55%. 1° gennaio 2010: diminuiscono fortemente i valori di trasmittanza termica dei serramenti esterni



inserito il: 21.12.2009

Per far ottenere ai propri clienti la detrazione fiscale del 55% nel 2010 i costruttori e i rivenditori di serramenti dovranno offrire prodotti notevolmente più isolati termicamente. Con il 1° gennaio 2010 la legge impone infatti valori ancora più bassi di trasmittanza termica di finestre comprensive di infissi, chiusure apribili e assimilabili, trasparenti e/o opache come dalla Tabella qui sotto riportata e tratta dal DM 11 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Di fatto, praticamente in tutto il Paese viene resa obbligatoria, per accedere ai benefici fiscali del 55%, l'adozione di serramenti esterni a prestazioni termiche rinforzate dotati di vetri isolanti basso emissivi.

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti (W/m²K)

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali inclinate	
		Coperture	Pavimenti
A	0,56	0,34	0,34
B	0,43	0,34	0,34
C	0,36	0,34	0,34
D	0,30	0,28	0,28
E	0,28	0,24	0,24
F	0,27	0,23	0,23

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

08A01909

Particolarmente importante è la discesa dei valori di trasmittanza termica nelle zone climatiche E e F. Il che pone dei problemi non indifferenti soprattutto ai produttori di serramenti tradizionali che devono ricorrere a vetri e telai di ultima generazione ad elevato isolamento termico. Questo riguarda in particolare chi opera nella zona E che raccoglie quasi metà della popolazione italiana.

Ma che cosa si intende per "finestre comprensive di infissi"? Il termine fin dal suo apparire ha intrigato per la sua tortuosità. Per fortuna è venuto in soccorso di tutti il DPR 59/09 del giugno scorso, decreto attuativo dell'art. 4, comma 1 lettere a e b del Dlg.

192, che ha precisato il concetto di "finestre comprensive di infissi". Infatti il DPR 59/09 ha chiarito che "il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo".

Qui il legislatore ha esteso il concetto di "chiusure trasparenti" che appare nel Dlg 192 anche a componenti specificamente indicati quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, considerando sia le parti trasparenti che opache. Di fatto tutte le chiusure esterne sono equiparate. Un'affermazione che risulta utile anche ai fini delle detrazioni fiscali del 55%. Non a caso Enea nelle scorse

settimane ha provveduto a modificare la FAQ 33 (le FAQ sono domande e risposte su temi importanti e non chiari) relativa alle porte di ingresso ammettendone la detraibilità ai fini del 55% proprio alla luce del DPR 59/09.

Si ricorda a questo proposito che nel dicembre 2008 l'Agenzia delle Entrate aveva delimitato fortemente la detrazione delle porte di ingresso con un'apposita risoluzione, la 475/E. Da allora l'Agenzia non è più ritornata sul tema. Da giugno tuttavia il quadro giuridico relativo alla definizione di chiusure alias finestre comprensive di infissi alias serramenti esterni è cambiato proprio grazie all'arrivo del DPR 59/09. (e.b.)

PS: In ogni caso suggeriamo vivamente ai lettori, costruttori, rivenditori, progettisti, imprese e clienti finali, di sempre tenere copia accurata (e datata) delle FAQ di Enea reperibili al seguente link: <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>